Concordato preventivo biennale 2026 e 2027: novità e guida operativa dopo il Decreto Omnibus

*Il **concordato preventivo biennale 2026 e 2027 (CPB)** è stato oggetto di un intervento organico con il DLgs. 7.8.2026 n. 148 (c.d. "decreto Omnibus"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026. Le novità riguardano, in particolare, le cause di esclusione, di cessazione e di decadenza, il trattamento riservato a chi rinnova l'adesione e la riapertura del ravvedimento speciale per le annualità pregresse. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027, mentre per i concordati già in corso (2024-2025 e 2025-2026) continua ad operare la disciplina previgente.*

*A completare il quadro del **concordato preventivo biennale 2026-2027** concorrono anche il DL 27.3.2026 n. 38 (conv. L. 88/2026), che ha risolto il problema del coordinamento tra CPB e iper-ammortamento sui beni 4.0, e le indicazioni di prassi fornite dall'Agenzia delle Entrate, tra cui la circolare n. 4/E del 6.7.2026.*

Concordato preventivo biennale 2026 e 2027: requisiti e soggetti ammessi

Possono accedere al concordato preventivo biennale **2026-2027** i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, derivante dall'esercizio di arti e professioni, che:

- applicano effettivamente gli ISA con riguardo al periodo

d’imposta 2025;
- soddisfano le condizioni di cui agli artt. 10 comma 2 e 11 del DLgs. 13/2024, relative in particolare all’assenza di debiti tributari e contributivi rilevanti.

Il CPB resta precluso qualora per l’attività svolta non sia stato approvato uno specifico ISA, oppure qualora sia stato approvato ma ricorra una causa di esclusione dalla sua applicazione. In sostanza, tra i **requisiti del concordato preventivo biennale** occorre essere tenuti ad allegare al modello REDDITI 2026 la comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, in assenza di cause di esclusione per il periodo d’imposta 2025.

Si segnala che, per effetto dell’art. 7 del DLgs. 12.6.2025 n. 81, che ha abrogato il Capo III del Titolo II del DLgs. 13/2024, i contribuenti in regime forfetario (L. 190/2014) non possono più accedere ad alcuna forma di concordato: l’istituto resta riservato ai soli **soggetti ISA**.

Per accedere al **CPB 2026-2027**, il contribuente non deve avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili), oppure deve averli estinti entro il termine di adesione, a condizione che il debito residuo complessivo – comprensivo di interessi e sanzioni – sia inferiore a 5.000,00 euro. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite, fino alla eventuale decadenza dai relativi benefici. Con riferimento al CPB 2026-2027, rilevano i debiti definitivi alla data del 31.12.2025.

Cause di esclusione dal concordato preventivo biennale 2026-2027

Oltre alla condizione relativa ai debiti, per accedere al **concordato preventivo biennale 2026-2027** occorre verificare

l’assenza di ulteriori **cause di esclusione**, riepilogate nella tabella seguente.

Causa di esclusione	**Periodo di riferimento**
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi	Almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti al CPB (2023-2025)
Condanna per reati tributari (DLgs. 74/2000) o per false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita	Ultimi tre periodi d’imposta precedenti al CPB
Redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile per oltre il 40% del reddito d’impresa/lavoro autonomo	Periodo d’imposta precedente al biennio (2025)
Adesione al regime forfetario ex L. 190/2014	Primo periodo d’imposta oggetto del CPB (2026)
Operazioni di fusione, scissione, conferimento; per società di persone/associazioni, modifiche della compagine sociale in aumento (salvo subentro di eredi)	Primo periodo d’imposta oggetto del CPB (2026)
Professionista con partita IVA individuale che partecipa anche a un’associazione professionale/STP/STA con il medesimo ISA (salvo adesione congiunta)	Periodo d’imposta precedente alla proposta
Adesione dell’associazione/STP/STA senza adesione di tutti i soci o associati con il medesimo ISA	–

In caso di rinnovo del CPB, la causa di esclusione legata alle modifiche in aumento della compagine sociale non opera se i nuovi soci o associati, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, ovvero redditi

d’impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000,00 euro.

Analogamente, a partire dal CPB 2026-2027 il vincolo di adesione congiunta tra professionista individuale ed ente collettivo partecipato opera solo se le rispettive attività sono soggette al medesimo ISA: nessuna preclusione si verifica se gli ISA applicati sono diversi.

Quando l’adesione al concordato è inefficace

Una delle modifiche più rilevanti introdotte dal decreto Omnibus riguarda le conseguenze dell’adesione al **concordato preventivo biennale** espressa in assenza dei requisiti richiesti. Con il nuovo comma 2-bis dell’art. 11 del DLgs. 13/2024, l’adesione al concordato priva dei presupposti di accesso – ad esempio perché il contribuente non applica gli ISA, oppure perché sussistono debiti tributari o contributivi superiori a 5.000,00 euro riferiti all’anno antecedente al biennio – o effettuata in presenza di una causa di esclusione, è priva di effetti (inefficace) sin dall’origine.

Si tratta di un cambio di prospettiva significativo rispetto al passato: in precedenza, nella medesima situazione, l’adesione non era nulla, bensì vincolante fino all’intervento di una causa di decadenza, con perdita dei benefici ma persistenza dell’obbligo di considerare il reddito più elevato tra quello concordato e quello effettivo. Con l’inefficacia, invece, il contribuente torna sin dall’origine alla tassazione ordinaria sulle basi imponibili effettivamente conseguite, senza che residuino gli effetti – anche sfavorevoli – del concordato.

Concordato preventivo biennale 2026: termine di adesione e scadenza del 2 novembre

Il termine di adesione al **concordato preventivo biennale** è fissato, a regime, al 30 settembre (o all'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari").

Per il **concordato preventivo biennale 2026-2027**, tuttavia, l'art. 7-bis del DL 38/2026 (conv. L. 88/2026) ha differito il termine all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta: per i soggetti solari, quindi, la **scadenza per l'adesione** è fissata al 31 ottobre 2026, che, cadendo di sabato, risulta ulteriormente prorogata a lunedì **2 novembre 2026**.

Determinazione del reddito e del valore della produzione concordati

Il reddito e il valore della produzione netta oggetto del **concordato preventivo biennale** sono calcolati dall'Agenzia delle Entrate con l'ausilio dell'applicativo ISA per l'anno d'imposta 2025. Ai fini del calcolo del reddito concordato, il sistema automatico non tiene conto di elementi "straordinari" o "non ricorrenti", che vanno aggiunti o sottratti al reddito 2025 per costruire la proposta e che generano corrispondenti variazioni del reddito concordato nei periodi di efficacia del CPB.

Il reddito di lavoro autonomo concordato non tiene conto di: plusvalenze e minusvalenze; redditi o quote di redditi da partecipazione in società di persone o associazioni ex art. 5 TUIR; corrispettivi da cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività professionale;

maggiorazione del costo del lavoro. Il reddito concordato non può in ogni caso essere inferiore a 2.000,00 euro.

Il reddito d'impresa concordato non tiene conto di: plusvalenze e minusvalenze; sopravvenienze attive e passive; perdite su crediti; utili o perdite da partecipazioni in società di persone, associazioni ex art. 5 TUIR, GEIE e società di capitali in trasparenza; maggiorazione del costo del lavoro; maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Anche in questo caso il reddito concordato minimo è pari a 2.000,00 euro, e le perdite fiscali pregresse concorrono a ridurre il reddito secondo le regole ordinarie (artt. 8 e 84 TUIR).

Una novità rilevante del **CPB 2026-2027** riguarda l'iper-ammortamento sui beni strumentali 4.0: il DL 38/2026 lo ha inserito espressamente tra le variazioni in diminuzione ammesse a rettifica del reddito concordato. In precedenza, le imprese che aderivano al CPB rischiavano di perdere questo beneficio, non essendo l'iper-ammortamento tra gli elementi rettificabili; dal 2026 il beneficio risulta pienamente cumulabile con il concordato.

Il **concordato preventivo biennale** estende i suoi effetti anche all'IRAP: il valore della produzione netta è determinato secondo i criteri propri di ciascuna tipologia di soggetto, senza considerare gli elementi visti sopra per il reddito di lavoro autonomo e d'impresa, ove rilevanti ai fini del tributo. Anche il valore della produzione netta concordato non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

Punteggio ISA e concordato preventivo biennale: i nuovi limiti alla proposta

Per rendere il **concordato preventivo biennale** più equo nei

confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità fiscale non elevato, la proposta di maggiorazione del reddito (o del valore della produzione netta) formulata dall'Agenzia delle Entrate è soggetta a un tetto massimo, graduato in base al **punteggio ISA** ottenuto nel periodo d'imposta di riferimento (il 2025 per il CPB 2026-2027):

- 25%, se il punteggio ISA è superiore a 8 ma inferiore a 9;
- 30%, se il punteggio ISA è superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 35%, se il punteggio ISA è pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

Il medesimo limite del 25% si applica anche agli anni interessati da cause di esclusione dagli ISA connesse al Covid, al mancato normale svolgimento dell'attività o all'esercizio di più attività. Va inoltre ricordato che, per i soggetti che rinnovano il concordato, il punteggio ISA rilevante è quello ottenuto per il 2025: come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6.7.2026, per tale annualità – il cui reddito è già definito dal concordato in corso – non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio. Chi rinnova, quindi, si presenta al nuovo biennio con il punteggio già maturato, dal quale dipendono sia il tetto alla proposta, sia l'aliquota dell'imposta sostitutiva (cfr. § 8).

Effetti del concordato e regime premiale

Con l'accettazione della proposta di **concordato preventivo biennale**, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi oggetto di CPB, fatte salve le rettifiche dei componenti sopra indicati. Per i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR (società di persone e assimilati) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in trasparenza), il concordato vincola anche i soci e gli associati.

Se il reddito effettivamente conseguito risulta superiore a quello concordato, l'eccedenza non è soggetta a imposizione, ferma restando l'ordinaria disciplina IVA. Ai fini contributivi (Gestioni INPS artigiani e commercianti, Gestione separata), resta facoltativo determinare i contributi sul reddito effettivo, se superiore a quello concordato rettificato.

Nei periodi oggetto di concordato, il contribuente resta comunque tenuto a presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP, rispettare gli ordinari obblighi contabili ed effettuare la comunicazione dei dati ISA.

A prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale concretamente conseguito, l'adesione al **concordato preventivo biennale** comporta il riconoscimento di tutti i benefici premiali di cui all'art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017, compresi quelli ai fini IVA (ad esempio l'esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti IVA e IRPEF/IRES entro determinate soglie).

Nei periodi oggetto di concordato, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo non possono essere oggetto di accertamenti analitici, analitico-induttivi o induttivi puri ex art. 39 del DPR 600/73, salva la possibilità di accessi, ispezioni e verifiche il cui esito potrebbe determinare la decadenza dal regime, con conseguente riespansione dei poteri di accertamento.

Imposta sostitutiva nel concordato preventivo biennale: aliquote sul maggior reddito

Nel **concordato preventivo biennale** è possibile assoggettare il maggior reddito concordato – cioè la differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del

periodo precedente, al netto delle poste straordinarie – a un'**imposta sostitutiva** di IRPEF, IRES e addizionali comunale e regionale. Il regime sostitutivo non si estende all'IRAP, che resta determinata con le modalità ordinarie.

L'aliquota dell'**imposta sostitutiva** applicabile, fino a un imponibile di 85.000,00 euro, varia in base al punteggio ISA ottenuto nel periodo precedente al biennio (il 2025):

Maggior reddito concordato	Punteggio ISA	Aliquota
Fino a 85.000 euro	8, 9 o 10	10%
Fino a 85.000 euro	6 o 7	12%
Fino a 85.000 euro	5 o inferiore	15%
Da 85.001 euro	Qualsiasi	43% (IRPEF) / 24% (IRES)

Per la parte di maggior reddito eccedente gli 85.000,00 euro si applicano, quindi, le aliquote ordinarie del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES. Per le società di persone e le associazioni professionali, il superamento della soglia va verificato considerando l'aliquota del 43% in capo alla società/associazione, a prescindere dalla quota di eccedenza imputata a ciascun socio o associato.

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi (per i soggetti solari, di regola il 30 giugno dell'anno successivo, ovvero il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%).

Acconti nel concordato preventivo biennale: calcolo e maggiorazioni

L'acconto delle imposte (IRPEF/IRES e IRAP) relativo ai periodi oggetto di **concordato preventivo biennale** è calcolato sulla base dei redditi concordati, secondo le regole ordinarie. Per il primo periodo d'imposta di applicazione, tuttavia, è prevista una maggiorazione se l'acconto è

determinato con il metodo storico.

Se l’acconto IRPEF/IRES è calcolato sull’imposta del periodo precedente, va aggiunta una maggiorazione del 10% sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il reddito d’impresa/lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (rettificato). Analogamente, per l’acconto IRAP la maggiorazione è pari al 3% sulla differenza tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente. La maggiorazione va versata entro il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto (30.11.2026).

Se l’acconto è determinato sull’imposta relativa al periodo in corso, il versamento avviene in due rate: la prima secondo le regole ordinarie, la seconda pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto sul reddito concordato e quanto già versato con la prima rata.

La maggiorazione di acconto non è dovuta in caso di rinnovo del **CPB**. I contribuenti che, avendo aderito al CPB 2024-2025, decidono di rinnovare per il 2026-2027, non devono quindi versare la maggiorazione anche se determinano l’acconto con il metodo storico. Si ricorda, inoltre, che l’acconto 2026 con il metodo storico si calcola comunque sul reddito concordato del 2025, senza ricalcolo sul reddito effettivo, indipendentemente dalla scelta sul nuovo biennio.

Cessazione e decadenza dal concordato preventivo biennale

Il **concordato preventivo biennale** cessa di produrre effetti dal periodo d’imposta in cui si verifica, tra l’altro: la modifica dell’attività esercitata rispetto al periodo precedente il biennio (salvo che alla nuova attività si applichi il medesimo ISA); la cessazione dell’attività; l’adesione al regime forfetario; il superamento del limite di

ricavi/compensi di 7.746.853,50 euro; operazioni straordinarie o modifiche della compagine sociale in aumento; la disapplicazione del CPB da parte dell'ente collettivo partecipato o del professionista partecipante (con i correttivi visti al § 2 in caso di ISA diversi); il verificarsi di circostanze eccezionali che determinano una riduzione di oltre il 30% dei redditi o del valore della produzione netta effettivi rispetto a quelli concordati.

Tra le circostanze eccezionali rientrano eventi calamitosi con stato di emergenza dichiarato, danni rilevanti ai locali o alle scorte, sospensione dell'attività amministrativa o professionale, liquidazione dell'azienda. Per il biennio 2026-2027 è stata inoltre prevista un'ulteriore causa di cessazione, legata agli impatti economici negativi dei conflitti armati e della situazione geopolitica nell'area mediorientale, comprovati da un incremento annuo dell'indice dei prezzi superiore al 5%. In presenza di sospensioni dell'attività, il reddito concordato è ridotto del 10% (sospensione tra 30 e 60 giorni), del 20% (tra 60 e 120 giorni) o del 30% (oltre 120 giorni).

A differenza della cessazione, la **decadenza dal concordato preventivo biennale** travolge entrambi i periodi d'imposta del biennio, a prescindere da quando si sia verificato l'evento. Il decreto Omnibus ha riorganizzato le cause di decadenza, distinguendo tre fattispecie principali: l'accertamento di attività non dichiarate o di passività insistenti/indeducibili per oltre il 30% dei ricavi/compensi dichiarati; l'emersione, a seguito di accertamento sul periodo precedente al biennio, di errori o omissioni nei dati comunicati per la proposta, tali da comportare un maggior reddito/valore della produzione di almeno il 30%; il compimento di violazioni di non lieve entità (reati tributari, comunicazioni ISA inesatte oltre soglia, omessa dichiarazione, violazioni sui corrispettivi telematici, sottrazione di documenti contabili all'ispezione, manomissione dei registratori telematici) o l'omesso

versamento delle somme dovute per effetto del concordato, oltre 60 giorni dall'avviso bonario.

Alcune cause di decadenza (violazioni penali tributarie, comunicazione ISA inesatta) possono essere neutralizzate tramite ravvedimento operoso, purché le violazioni non siano già state constatate e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche formalmente conosciuti dal contribuente. Grazie al nuovo comma 3-bis dell'art. 19 del DLgs. 13/2024, inoltre, a partire dal CPB 2026-2027 la presentazione di una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni nei dati comunicati non determina più, di per sé, la decadenza dal concordato: il reddito o il valore della produzione concordati vengono semplicemente rideterminati sulla base dei dati corretti, e le eventuali sanzioni possono essere definite con ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97. In caso di decadenza, restano comunque dovute le imposte e i contributi calcolati sul reddito e sul valore della produzione concordati, se superiori a quelli effettivamente conseguiti.

Rinnovo del concordato preventivo biennale 2026-2027: novità e benefici

Il decreto Omnibus riserva ai contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, decidono di **rinnovare il concordato preventivo biennale per il 2026-2027**, un pacchetto di benefici aggiuntivi rispetto a quelli generali visti sopra:

- le soglie di esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti salgono a 100.000,00 euro annui per l'IVA e a 70.000,00 euro annui per le imposte dirette e l'IRAP;
- l'esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA si applica fino a 100.000,00 euro annui;

- i termini di decadenza per l'attività di accertamento (art. 43 comma 1 del DPR 600/73 per le imposte dirette e la corrispondente disposizione IVA) sono anticipati di due anni, anziché di uno, rispetto agli ordinari termini;
- per il biennio 2026-2027, i versamenti rateali delle imposte effettuati ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97 sono eseguiti senza applicazione di interessi;
- non è dovuta la maggiorazione dell'acconto per il primo periodo d'imposta del nuovo biennio (cfr. § 9.3);
- accesso esclusivo al ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023 (cfr. § 12).

Questi benefici premiali risultano superiori a quelli ordinariamente riconosciuti anche ai contribuenti con il punteggio ISA massimo (10), e sono pensati per incentivare la continuità nel rapporto con il Fisco piuttosto che l'uscita dal concordato dopo il primo biennio.

Ravvedimento speciale CPB 2026-2027 per le annualità 2020-2023

L'art. 29 del DLgs. 148/2026 ha reintrodotto, in favore dei soli soggetti ISA che rinnovano l'adesione al **CPB 2026-2027**, un regime di **ravvedimento speciale per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023** (non è invece compreso, in questa edizione, il periodo d'imposta 2024). Si tratta di un regime autonomo rispetto alle precedenti sanatorie collegate ai bienni CPB 2024-2025 e 2025-2026, e la scelta può riguardare anche una sola delle annualità comprese nell'arco 2020-2023.

Il ravvedimento si perfeziona mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP, calcolata aumentando il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato di una percentuale compresa tra il 5% e il 50%, graduata in senso inversamente proporzionale al punteggio di affidabilità ISA ottenuto in ciascuna annualità: più alto il punteggio, più

contenuto l’incremento. Le aliquote dell’imposta sostitutiva su tale maggior reddito sono le seguenti:

Periodo d’imposta	Punteggio ISA	Aliquota sostitutiva redditi/addizionali	Aliquota sostitutiva IRAP
2022 e 2023	8, 9 o 10	10%	3,9%
2022 e 2023	6 o 7	12%	3,9%
2022 e 2023	5 o inferiore	15%	3,9%
2020 e 2021	Tutte le fasce	Aliquote ridotte del 30% (per l’emergenza Covid)	Riduzione del 30%

L’imposta sostitutiva dovuta per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000,00 euro. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in un massimo di dieci rate mensili, tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027; sulle rate successive alla prima maturano gli interessi al tasso legale a decorrere dal 16 marzo 2027.

Perfezionato il versamento (in unica soluzione o nel rispetto del piano rateale), per le annualità oggetto di ravvedimento sono inibiti gli accertamenti analitico-induttivi e induttivi puri (artt. 39 del DPR 600/73 e 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72), salvo i casi di decadenza dal CPB 2026-2027 o di ulteriori specifiche eccezioni previste dalla norma. Il ravvedimento resta comunque inefficace qualora, alla data del versamento, siano già stati notificati specifici atti di controllo o di recupero.

Concordato preventivo biennale 2026-2027: tabella di sintesi

Voce	Contenuto
Requisiti d’accesso	Soggetti ISA per il periodo d’imposta 2025, senza debiti tributari/contributivi rilevanti al 31.12.2025
Termine di adesione	2 novembre 2026 (31 ottobre, prorogato per il sabato)
Adesione senza requisiti	Inefficace sin dall’origine (non più causa di decadenza)
Tetto alla maggiorazione proposta	25% / 30% / 35% del reddito, in base al punteggio ISA 2025
Imposta sostitutiva sul maggior reddito	10% / 12% / 15% fino a 85.000 euro; 43% (IRPEF) / 24% (IRES) oltre
Maggiorazione acconti (metodo storico)	10% IRPEF/IRES; 3% IRAP – non dovuta in caso di rinnovo
Benefici extra per chi rinnova	Soglie visto conformità 100.000/70.000 euro; accertamento anticipato di 2 anni; rate senza interessi
Ravvedimento speciale	Annualità 2020-2023, riservato a chi rinnova; versamento 1.1-15.3.2027

Concordato: valutare la convenienza prima dell’adesione

Il **concordato preventivo biennale 2026-2027**, come ridisegnato dal decreto Omnibus, presenta un impianto più equilibrato rispetto alle precedenti edizioni: da un lato, la trasformazione della decadenza in inefficacia per le adesioni prive dei requisiti riduce il rischio di effetti punitivi automatici; dall’altro, il pacchetto di benefici riservato a chi rinnova – unito al ravvedimento speciale sulle annualità 2020-2023 – rende particolarmente conveniente la continuità

nel rapporto con il Fisco per chi ha già sperimentato il primo biennio.

Resta comunque essenziale, prima di **aderire o rinnovare il concordato preventivo biennale**, una valutazione puntuale della convenienza economica della proposta, tenendo conto del punteggio ISA, dei limiti alla maggiorazione del reddito e delle specifiche cause di esclusione, cessazione e decadenza applicabili al caso concreto.

Lo Studio resta a disposizione per una **simulazione personalizzata della convenienza del concordato preventivo biennale 2026-2027** e per l’assistenza nella procedura di adesione o rinnovo entro il termine del 2 novembre 2026.